SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1995, n. **188**.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora

iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 della legge n. 203 del 1991

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei

lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

Art. 6.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 7.

Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti».

Art. 8.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "fondi CER destinati alle finalità della legge 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 9.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati.».

Art. 10.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.

Art. 12.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 94 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 7 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 13.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti *A* e *B*, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e dei capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridottà l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1991.

3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1991; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché delle disposizioni di cui al comma 6.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente, può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1995.

Modalità tecniche della lotteria nazionale «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche 1995» - manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1994 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali per l'anno 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche» - manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 17 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche», con inizio il 1° maggio 1995, si concluderà il 16 luglio 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 29 serie di 100.000 biglietti ciascuna, A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 16 luglio 1995 alle ore 19.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 16 luglio 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque carri classificatisi nella «Battaglia di fiori» e con le prime cinque vetture classificatesi nel «Giro nazionale delle auto storiche».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali della «Battaglia di fiori» e del «Giro nazionale delle auto storiche» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto della «Battaglia di fiori» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura classificatasi al primo posto; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra i carri e le vetture seguendo le rispettive classifiche.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica della «Battaglia di fiori» si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri e di più vetture per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri e delle vetture giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri e alle vetture in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte ad attribuire tutti i premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni cui è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche» 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 11 luglio 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 19 del giorno 16 luglio 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 13 luglio 1995.

Art. 9.

Il dott. Alessandro Marini Balestra, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 19

95A2870

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1995.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella di cui all'allegato *A* al predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1994 con errori in sede di stampa e, pertanto, ripubblicato nel testo corretto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1994, recante «Modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici»;

Viste le osservazioni formulate dall'ENEA con note del 24 gennaio 1995 e del 3 febbraio 1995 concernenti le ulteriori rettifiche da apportare alla tabella dei gradi-giorno dei comuni italiani di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, così come integrata e modificata dal predetto decreto ministeriale 6 agosto 1994;

Viste le comunicazioni effettuate da questo Ministero ai comuni interessati o la corrispondenza intercorsa con alcuni di essi circa le necessarie correzioni da apportare alle denominazioni ed ai dati indicati nella suindicata tabella dei gradi-giorno;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuta l'opportunità di unificare in un unico contesto le modifiche ed integrazioni di cui al predetto decreto ministeriale 6 agosto 1994 con le ulteriori correzioni da apportare, per i motivi suindicati, alla tabella dei gradi-giorno contenuta nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1994 recante «Modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani» è abrogato.

Art. 2.

1. La tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è integrata con le indicazioni relative ai seguenti comuni, da inserire, in ordine alfabetico, all'interno dell'elenco relativo alla provincia di appartenenza:

pr	z	gr-g	alt	comune
SA	C	1118	60	BELLIZZI
RM	D	1620	147	BOVILLE
NU	B	822	49	CARDEDU
CA	C	921	60	CASTIADAS
CA	C	934	7	ELMAS
SS	D	1507	457	ERULA
RM	C	1240	1	FIUMICINO
NU	E	2200	884	LODINE
NA	C	1273	175	MASSA DI SOMMA
CA	C	989	2	MONSERRATO
CA	B	844	66	PISCINAS
CT	D	1879	830	RAGALNA
RM	D	1908	312	SAN CESAREO
TA	C	1159	136	STATTE
SS	C	937	9	STINTINO
ME	B	654	10	TORRENOVA

2. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, i dati relativi ai seguenti comuni sono sostituiti da quelli di seguito indicati a fianco di ciascuno di essi:

pr	z	gr-g	alt	comune
TN	E	2580	131	AVIO
BG	E	2890	620	BRACCA
AR	E	2260	263	CAPOLONA
RI	E	2487	581	CASTEL SANT'ANGELO
NO	F	3042	410	CAVAGLIO SPOCCIA
AQ	E	2202	650	GAGLIANO ATERNO
TP	C	1263	227	GIBELLINA
CT	D	1693	787	MANIACE
CN	F	3802	1225	MARMORA
MT	D	1776	401	MATERA
TN	E	2835	227	MEZZOLOMBARDO
TO	F	3302	838	MOMPANTERO
AL	E	2580	184	MONLEALE
TN	E	2276	85	NAGO-TORBOLE
PS	E	2264	265	PERGOLA
RC	B	863	240	PLACANICA
TP	C	1297	189	POGGIOREALE
RC	C	1001	55	ROGHUDI
TN	E	2888	251	ROVERÈ DELLA LUNA
TP	C	1259	171	SALAPARUTA
CZ	C	1191	459	SANTA CATERINA DELLO IONIO
AG	C	1218	400	SANTA MARGHERITA DI BELICE
PV	F	3138	550	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
BG	F	3387	820	SERINA
PT	D	1940	50	UZZANO
ME	B	831	6	VENETICO
VR	E	2468	59	VERONA
PD	E	2487	19	VO
SP	D	2076	632	ZIGNAGO

Art. 3.

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le denominazioni relative ai seguenti comuni sono rettificate come di seguito indicato, con eventuale spostamento della collocazione, secondo l'ordine alfabetico, all'interno dell'elenco relativo alla provincia di appartenenza:

Prov.	Denominazione errata	Denominazione corretta
NU	BELVI	BELVÌ
RE	CIANO D'ENZA	CANOSSA
BR	CEGLIE MESSAPICO	CEGLIE MESSAPICA
IS	COLLE A VOLTURNO	COLLI A VOLTURNO
BL	DANTA	DANTA DI CADORE
CE	GALLO	GALLO MATESE
NU	GALTELLI	GALTELLÌ
LU	GIUNCAGNANO	GIUNCUGNANO
BO	GRIZZANA	GRIZZANA MORANDI
AL	MONTECHIARO D'AQUI	MONTECHIARO D'ACQUI
PE	MONTESILVANO MARINA	MONTESILVANO
NU	ONANI	ONANÌ
RO	PETTORAZZA	PETTORAZZA GRIMANI
CB	RIPALIMOSANO	RIPALIMOSANI
NO	SAVENTINO	ROMENTINO
TN	SANT'ORSOLA	SANT'ORSOLA TERME
PS	SASSOFELTRO	SASSOFELTRIO
ME	SCALETTA ZANGLEA	SCALETTA ZANCLEA
BZ	SENALE S. FELICE	SENALE-SAN FELICE
OR	SODDI	SODDÌ
OR	SANT'ANTONIO RUINAS	VILLA SANT'ANTONIO

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2873

DECRETO 17 maggio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società Ragno Voi - Costruzioni generali - S.p.a., in Verona, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio in Roma, via Nomentana, 263;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994, con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Leonardo Petix e si è provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina, quale commissario liquidatore, dell'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Richini, 4;

Vista la sentenza n. 1204/95 del 13 febbraio 1995, depositata in cancelleria in data 17 marzo 1995, con la quale il tribunale di Verona, in camera di consiglio, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Ragno Voi - Costruzioni generali - S.p.a., con sede in Verona, via Bacilieri, n. 6, e ne ha riconosciuto l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/86, art. 2 comma 1, lettera *b*);

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Ragno Voi - Costruzioni generali - S.p.a., in quanto società controllata dalla Progetto Holding S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la quale controlla direttamente la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società Ragno Voi - Costruzioni generali - S.p.a, con sede legale in Verona, via Bacilieri, 6, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Verona al numero 7950, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a, composto dai signori:

prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente;

dott. Fabrizio Neri, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto;

prof. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2872

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 aprile 1995.

Trasferimento di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Vista l'istanza del 25 novembre 1994, con la quale la Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157, ha chiesto, dopo la fusione per incorporazione della Bayropharm italiana S.r.l., con atto notarile del 28 ottobre 1994, il trasferimento a proprio nome delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali già intestate alla Bayropharm italiana S.r.l., unitamente al cambio di officina di produzione, nonché la concessione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte di prodotto finito e di materiale di confezionamento con la precedente ragione sociale;

Considerato che nulla osta all'accoglimento delle richieste debitamente documentate, in particolare per quanto attiene agli stabilimenti di produzione e confezionamento tutti già autorizzati;

Verificate le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa nonché delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio alla Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale 00829950153, per le

specialità medicinali appresso specificate sono trasferite alla Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157, nuova titolare di A.I.C. per le stesse, con indicazioni di cambiamento dell'officina di produzione e restando invariati i testi del materiale di confezionamento:

Specialità/confezioni	A.I.C.	Officina produzione richiesta
XIVAL		
10 confetti	007944010	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
24 confetti	007944022	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
KETO		
«50» 30 cps. 50 mg	023324015	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
SANIPIRINA		
30 comp. 500 mg	025038098	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
IDROTAL		
20 comp.	024474049	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
50 comp.	024474052	Bayer S.p.a., Garbagnate Milanese
FELISON		
30 cps. 15 mg	022715015	Ist. Gentili S.p.a., via S. Antonio, 61, Pisa
30 cps. 30 mg	022715027	Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano) oltre che nell'officina Bayer S.p.a. di Garbagnate Milanese
PROTEOFERRINA		
10 flac. 40 mg	023438056	Schering S.p.a., via Cassanese, Segrate (Milano) + Italfarmaco S.A. Madrid (Spagna)
TRANSPULMINA		
balsamica 20 pastiglie	003008012	C. Soldan GmbH, Norimberga (Germania)
gel 20 g	003008048	Bayer AG. Leverkusen (Germania)
SANIPIRINA		
AD 10 supposte 600 mg	025038124	Quimica Farmaceutica Bayer S.A. Barcellona (Spagna)
BB 10 supposte 300 mg	025038136	Quimica Farmaceutica Bayer S.A. Barcellona (Spagna)
LATT 10 supposte 150 mg	025038148	Quimica Farmaceutica Bayer S.A. Barcellona (Spagna)

Art. 2.

Gli stampati delle specialità medicinali, redatti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 540/1992, devono essere modificati secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto riguardo alla denominazione sociale della nuova titolare di A.I.C., cui è concesso il termine di centottanta giorni per lo smaltimento delle scorte di prodotto finito recante l'indicazione della precedente ragione sociale.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato al rappresentante della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 aprile 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A2871

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 maggio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero ai fini dell'accesso in Italia a profili dell'impiego presso pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista la domanda in data 23 luglio 1994, integrata il 14 dicembre 1994 e completata il 3 marzo 1995, prodotta dalla sig.ra Mira Habelmann nata a Hadera (Israele) e residente in Trezzano sul Naviglio (Milano), piazza S. Lorenzo, 6, cittadina tedesca, ai fini del riconoscimento del titolo di studio di «staatlich anerkannte Erzieherin» (educatrice legalmente riconosciuta), conseguito in Germania, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni con il profilo di «educatore professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in particolare l'allegato *A*, contenente i profili professionali del personale del comparto enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Udite le intese della conferenza di servizi — di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994 — espresse nella seduta del 27 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini»;

Decreta:

Il titolo professionale di «Staatlich anerkannte Erzieherin» (educatrice legalmente riconosciuta) conseguito in Germania presso l'istituto professionale secondario parificato «Ketteler-La Roche-Schule» di Oberursel/Taunus dalla sig.ra Mira Habelmann è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, quale titolo idoneo per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profilo riconducibile al n. 245 «educatore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e a quello di «educatore professionale», nell'ambito della qualifica di «istruttore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A2847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 marzo 1995;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche.

Articolo unico

Gli articoli da 610 a 616 e da 617 a 624 relativi rispettivamente alla scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare ed alla scuola di specializzazione in biochimica marina sono soppressi.

Dopo l'art. 609, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in «tecnologia avicola e patologia aviare» e in «biochimica marina» che cambiano denominazione rispettivamente in scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e scuola di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura.

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 610. — Alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 611. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 612. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 613. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle Scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 614. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 615. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 614, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 616. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 617. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità d sovvenzionamento e di utilizzazione di stutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 618. — La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di specializzazione in: tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina

Art. 619. — Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E COMPORTAMENTALI, RAPPORTI CON L'AMBIENTE E MORFO-FISIOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica è comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

Area 2 - CARATTERISTICHE ESTERIORI ED ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, LORO BASI GENETICHE E MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO.

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi

genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.

Area 3 - TECNOLOGIE ED IGIENE DI ALLEVAMENTO, RICOVERI ED ATTREZZATURE, BENESSERE DELLE SPECIE ALLEVATE.

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilità ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

Area 4 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area, quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

Area 5 - FISIOPATOLOGIA COMPARATA DEGLI ANIMALI, DIAGNOSTICA ANATOMO-PATOLOGICA DELLE MALATTIE NON INFETTIVE E NON PARASSITARIE.

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattività, patologie «marginali», patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A.

Area 6 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE PARASSITARIE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonché — se del caso — di quelle sierologiche. Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.

Area 7 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A.

Area 8 - IGIENE DELLA MACELLAZIONE, ISPEZIONE SANITARIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti,

la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria *post mortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.

Area 9 - ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina ed essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare le possiblità che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.

Area 10 - QUALITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DERIVATI.

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualità totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;
scienze della produzione animale;
scienze e tecnologie agrarie,

per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina,

e in:

medicina veterinaria,

per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Scuola di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura

Art. 620. — Il corso di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - AMBIENTE ACQUATICO ABIOTICO E BIOTICO.

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere le caratteristiche geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che derivano da acquisizioni di argomenti specifici di limnologia e oceanografia chimica, fisica, di biologia di organismi acquatici: microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi). Particolari conoscenze debbono riguardare la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: D02B, E01C, E02A, V30A, E05A, E05B.

Area 2 - BIOCHIMICA GENERALE, SISTEMATICA E COMPARATA DEGLI ORGANISMI ACQUATICI.

Lo specializzando deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale e metabolica delle cellule degli organismi procarioti ed eucarioti delle acque dolci, salmastre e marine e in particolare dei processi metabolici sistematici e comparati degli invertebrati e vertebrati oggetto di pesca e di acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - BIOCHIMICA E CHIMICA DELL'INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI ACQUATICI.

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di analisi fisici, chimici, biologici, biochimici, per il controllo delle acque dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli e non metalli, sostanze xenobiotiche, radionuclidi, nonché la quantificazione di residui di questi contaminanti negli organismi viventi e nei sedimenti degli ecosistemi acquatici. Deve inoltre dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli matematici per la tutela e gestione delle risorse biologiche.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 4 - ISTOCHIMICA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA FISIOLOGICA DEGLI ANIMALI ACQUATICI ALLO STATO NATURALE E IN ALLEVAMENTO.

Lo specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare, normale e

patologica, delle tecniche istochimiche e di chimica fisiologica che consentono di comprendere lo stato fisiologico e patologico di invertebrati e pesci usati in acquacoltura. In particolare dovrà conoscere aspetti anatomici, biochimici e fisiologici che riguardano la riproduzione e l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D.

Area 5 - METODOLOGIE CHIMICHE E BIOCHIMICHE FINALIZZATE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.

Lo specializzando deve acquisire e conoscere le basi fondamentali su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche applicate all'autocertificazione, ai sensi della normativa CEE, e al controllo di qualità per la produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione degli organismi oggetto di pesca e di acquacoltura. Deve altresì possedere le conoscenze sulle metodologie chimiche e biochimiche per l'analisi e la valutazione tossicologica degli additivi e dei residui di xenobiotici negli alimenti e nell'ambiente degli animali acquatici.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 6 - BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE E CHIMICHE APPLICATE AGLI ORGANISMI ACQUATICI.

Lo specializzando deve conoscere gli aspetti chimici, biochimici, farmacologici, tossicologici dei prodotti biologicamente attivi isolati da organismi acquatici e in particolare marini e della coltivazione in laboratorio di cellule procariote od eucariote ed essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali. Lo specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che riguardano la riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V30B.

Area 7 - LEGISLAZIONE SULLE RISORSE BIOLOGICHE ACQUATICHE.

Lo specializzando dovrà conoscere le attuali legislazioni nazionali e della CEE sull'ambiente acquatico (acque dolci, salmastre, marine), sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura dei paesi comunitari ed etracomunitari. La preparazione sarà completata dagli aspetti interregionali del diritto del mare.

Settori scientifico disciplinari: N14X, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;

chimica;

farmacia;

medicina e chirurgia;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze ambientali;

scienze biologiche;

scienze della produzione animale;

scienze e tecnologie alimentari,

in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 maggio 1995

Il rettore: ROVERSI MONACO

95A2797

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale le università sono autorizzate a istituire i diplomi universitari ivi elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XIII-*quater*;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 2 giugno 1993, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Vista la conforme delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 novembre 1994, protocollo n. 2726 in merito all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che tale modifica statutaria costituisce atto dovuto, in quanto l'istituzione del diploma in oggetto è prevista da disposizioni quadro del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, titolo I, all'art. 10, nella facoltà di lettere e filosofia, dopo la laurea in lingue e letterature straniere aggiungere: «e il diploma universitario di operatore dei beni culturali».

Art. 2.

Nella parte II, titolo V, facoltà di lettere e filosofia, dopo l'art. 57 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali:

3 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 58 *(Costituzione e durata del corso di diploma)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 59 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 60 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 61 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo articolo, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 62 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - *Diritto e organizzazione*:

Storia del diritto italiano

Diritto amministrativo

Diritto pubblico

Economia e organizzazione aziendale
Diritto e legislazione dei beni culturali

Area 2 - *Storia*:
Storia greca
Storia romana
Storia bizantina
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia del Vicino Oriente Antico
Storia dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'Asia orientale

Area 3 - *Storia dell'arte*:
Storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte musulmana
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente
Storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale
Storia dell'arte tibetana e mongola
Storia dell'arte copta

Area 4 - *Storia della scienza*:
Storia della scienza e della tecnica
Storia del pensiero scientifico
Storia e metodologia della scienza

Area 5 - *Informatica*:
Informatica generale
Telematica
Elaborazione delle immagini

Area 6 - *Lingue straniere*:
Lingua inglese
Lingua francese
Lingua tedesca
Lingua spagnola

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

Indirizzo archivistico.

Area 1 - *Archivistica*:
Archivistica generale
Archivistica speciale medievale
Archivistica speciale moderna e contemporanea

Area 2 - *Diplomatica*:
Diplomatica
Diplomatica contemporanea

Area 3 - *Paleografia*:
Paleografia latina
Codicologia
Paleografia greca
Esegesi delle fonti storiche

Area 4 - *Latino*:
Latino medievale
Latino moderno
Lingua latina

Area 5 - *Scienze bibliotecarie*:
Biblioteconomia
Bibliografia
Bibliologia

Area 6 - *Tecnologie archivistiche*:
Tecnologie archivistiche
Informatica applicata agli archivi
Procedure di formazione e organizzazione degli archivi

Area 7 - *Restauro*:
Teoria del restauro
Restauro del libro a stampa e del manoscritto
Storia e tecniche del restauro

Indirizzo beni librari.

Area 1 - *Scienze bibliotecarie*:
Biblioteconomia
Bibliografia
Bibliologia

Area 2 - *Archivistica*:
Archivistica generale
Archivistica speciale medievale
Archivistica speciale moderna e contemporanea

Area 3 - *Diplomatica*:
Diplomatica
Diplomatica contemporanea

Area 4 - *Latino e greco*:
Latino medievale
Latino moderno
Lingua moderna
Lingua greca

Area 5 - *Tecnologia e tecniche della documentazione*:
Tecnica dei cataloghi e classificazione
Teoria e tecnica della documentazione
Documentazione automatica
Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche
Sistemi informativi documentali e bibliografici

Area 6 - *Storia del libro*:
Storia della stampa e dell'editoria
Storia del libro
Storia delle biblioteche
Codicologia

Area 7 - *Restauro*:
Teoria del restauro
Restauro del libro a stampa e del manoscritto
Storia e tecniche del restauro

Indirizzo per documentalisti.

Area 1 - *Scienze bibliotecarie*:
Biblioteconomia
Bibliografia
Bibliologia

Area 2 - *Informatica*:
Informatica applicata
Basi di dati e sistemi informativi
Sistemi di elaborazione
Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche

Area 3 - *Letteratura*:
Letteratura italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea

Area 4 - *Teoria e tecnica della documentazione*:
Tecnica dei cataloghi e della classificazione
Teoria e tecnica della documentazione
Documentazione automatica
Sistemi informativi documentali e bibliografici

Area 5 - *Statistica ed economia*:
Elementi di statistica
Economia politica
Scienza dell'amministrazione
Economia dell'arte e della cultura

Area 6 - *Tecnologia della documentazione*:
Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche
Sistemi informativi documentali e bibliografici

Area 7 - *Restauro*:
Teoria del restauro
Restauro del libro a stampa e del manoscritto
Storia e tecniche del restauro
Restauro dei materiali di documentazione audiovisiva

Indirizzo storico-artistico.

Area 1 - *Storia dell'arte*:
Storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte musulmana
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente
Storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale
Storia dell'arte tibetana e mongola
Storia dell'arte copta

Area 2 - *Arti applicate*:
Storia della miniatura
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
Archeologia industriale
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti*:
Museografia e museotecnica
Storia delle tecniche artistiche
Teoria e storia della cartografia
Storia delle arti grafiche
Storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi
Teoria e tecnica della cinematografia
Storia delle tecniche del cinema
Museologia e storia del collezionismo
Metodologia della storia dell'arte

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro*:
Teoria del restauro
Storia e tecniche del restauro delle opere d'arte
Chimica del restauro
Restauro dei materiali di documentazione audiovisiva
Teoria e tecniche del restauro dei manufatti

Area 5 - *Disegno e rilievo*:
Disegno e rilievo
Elementi di topografia e fotogrammetria

Area 6 - *Discipline artistiche*:
Psicologia dell'arte
Semiologia delle arti
Sociologia dell'arte

Area 7 - *Estetica*:
Estetica
Storia e critica del cinema
Storia della critica d'arte
Fenomenologia degli stili
Semiotica del cinema
Semiotica

Indirizzo beni musicali.

Area 1 - *Storia*:

Storia della musica
Storia della musica dell'età classica
Storia della musica medievale e rinascimentale
Storia della musica dell'età moderna
Storia della musica contemporanea
Storia della musica popolare

Area 2 - *Tecniche della musica*:

Elementi di elettroacustica
Organologia
Elementi di armonia e contrappunto

Area 3 - *Semiologia*:

Storia delle notazioni musicali
Paleografia musicale
Paleografia musicale bizantina
Semiologia musicale
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento

Area 4 - *Documentazione, conservazione e restauro*:

Bibliologia e storia della tradizione manoscritta
Metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali
Museotecnica e museografia musicale
Documentazione musicale

Area 5 - *Teoria musicale*:

Teoria musicale
Storia della teoria musicale classica
Storia della teoria musicale medievale e rinascimentale

Area 6 - *Discipline ausiliarie*:

Estetica musicale
Drammaturgia musicale
Metodologia della critica musicale
Etnomusicologia

Indirizzo beni archeologici.

Area 1 - *Storia dell'arte antica*:

Storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale

Area 2 - *Archeologia*:

Archeologia greca e romana
Archeologia della Magna Grecia
Archeologia fenicio-punica
Archeologia tardo-antica
Archeologia cristiana
Archeologia medievale
Egittologia
Archeologia del Vicino e Medio Oriente
Archeologia e storia dell'arte dell'India
Archeologia e storia dell'arte iranica
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale

Area 3 - *Preistoria e protostoria*:

Ecologia preistorica
Civiltà preclassiche
Paletnologia
Protostoria europea
Paleontologia umana e animale
Etruscologia
Civiltà dell'Italia preromana

Area 4 - *Etnoantropologia*:

Etnologia
Antropologia culturale
Geografia storica
Antropologia storica del mondo antico

Area 5 - *Tecniche del rilevamento e della documentazione*:

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo
Telerilevamento e rilevazione di immagini
Elementi di topografia e fotogrammetria
Topografia antica

Area 6 - *Archeometria*:

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Archeometria
Geoarcheologia
Bioarcheologia
Elementi di ecologia

Area 7 - *Restauro*:

Teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici
Storia e tecniche del restauro
Museografia e museotecnica
Museologia e storia del collezionismo
Chimica del restauro

Indirizzo informatico.

Area 1 - *Diritto*:

Elementi di diritto per archivisti
Diritto e legislazione dell'informatica
Diritto d'autore

Area 2 - *Informatica*:
Informatica applicata
Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche
Basi di dati e sistemi informativi
Sistemi di elaborazione

Area 3 - *Tecnica della documentazione*:
Tecnica dei cataloghi e classificazione
Teoria e tecnica della documentazione
Teoria e tecniche della documentazione audiovisiva
Tecniche di documentazione automatica

Area 4 - *Archivistica o bibliografia*:
Archivistica generale
Archivistica speciale
Bibliografia
Biblioteconomia

Area 5 - *Restauro*:
Teoria del restauro
Restauro del libro a stampa e del manoscritto
Storia e tecniche del restauro

Area 6 - *Storia della scienza*:
Storia della scienza e della tecnica
Storia delle innovazioni tecnologiche

Area 7 - *Museografia e museotecnica*:
Museografia
Museologia e storia del collezionismo
Museotecnica
Catalogazioni
Teoria e storia dei sistemi di classificazione
Conservazione di beni culturali-scientifici

Indirizzo storico-scientifico.

Area 1 - *Museografia e museotecnica*:
Museografia
Museotecnica
Catalogazioni
Teoria e storia dei sistemi di classificazione
Conservazione di beni culturali-scientifici
Conservazione e gestione delle medioteche

Area 2 - *Storia della scienza e della tecnica*:
Storia della scienza e della tecnica
Storia della chimica
Storia della fisica
Storia della medicina
Archeologia industriale

Area 3 - *Storia della strumentazione scientifica*:
Storia degli strumenti scientifici
Storia della didattica delle scienze
Museologia e storia del collezionismo scientifico

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro*:
Teoria del restauro
Storia e tecniche del restauro
Restauro dei beni culturali scientifici
Restauri dei reperti naturalistici
Restauro dei materiali di documentazione audiovisiva

Area 5 - *Analisi dei materiali*:
Analisi chimica
Analisi diffrattometrica e strutturale
Analisi chimica strumentale
Analisi della corrosione e protezione dei materiali

Area 6 - *Natura dei materiali*:
Petrografia dei beni culturali
Metallografia dei beni culturali
Materiali cellulosici, tessuti e legno
Materiali ceramici, vetrosi, leganti

Area 7 - *Archeometria*:
Archeometria metodologica
Geoarcheometria
Petroarcheometria
Bioarcheometria
Ecologia preistorica

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 63 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 64 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 dicembre 1994

Il rettore: BAUSOLA

95A2849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 2969/2 il 2 maggio 1995, il dott. Vincenzo Vacca nato a Villasalto (Cagliari) il 25 luglio 1933, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

95A2853

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglie di benemerenza marinara

Con decreti ministeriali 20 marzo 1995 sono state concesse le seguenti decorazioni alle persone sottoindicate·

Medaglie di bronzo di benemerenza marinara

Oldrini Ettore, nato a Genova il 23 luglio 1936, capitano superiore lungo corso. — «Comandante della mn. "S. Caboto" prestava assistenza ad una imbarcazione da diporto, che a causa di burrasca in corso aveva perduto in mare il conduttore e su cui era rimasta sola la consorte, inesperta nel condurre il mezzo ed in preda a forte agitazione. Il comandante Oldrini con perizia marinaresca e non comuni doti umane riusciva a concludere felicemente l'operazione assicurando ridosso all'imbarcazione ed infondendo fiducia nella donna in gravi difficoltà, fino alla consegna del mezzo ad una motovedetta della Guardia costiera». (Acque di Portofino, 11 agosto 1994).

Camedda Giovanni, nato a Cabras (Oristano) il 25 giugno 1939, Padrone Marittimo. — «Il padrone marittimo Giovanni Camedda, pratico locale del porto di Oristano, rispondeva prontamente alla richiesta di intervento di rimorchiatore incagliatosi nella costa antistante Capo S. Marco e con la sua pilotina prendeva immediatamente il mare, recandosi sul luogo del sinistro. Collaborava con determinazione ed abile manovra al disincaglio del rimorchiatore fino a quando, risultati vani i tentativi perpretati, il Comandante del rimorchiatore ordinava l'abbandono dell'unità. Con elevata professionalità e perizia marinaresca in presenza di condizioni di mare e di vento avverse, il p. m. Camedda riusciva a trasbordare sulla pilotina i membri dell'equipaggio del rimorchiatore portandoli in salvo nel porto di Oristano». (Acque di Oristano, 24 dicembre 1993).

95A2878

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999 (codice 036708)

A norma del decreto ministeriale 22 dicembre 1994 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1995, si rende noto che il 25 maggio 1995 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999.

95A2910

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 maggio 1995

Dollaro USA	1696,23
ECU	2173,21
Marco tedesco	1179,00
Franco francese	332,45
Lira sterlina	2666,98
Fiorino olandese	1053,69
Franco belga	57,334
Peseta spagnola	13,455
Corona danese	301,50
Lira irlandese	2717,36
Dracma greca	7,287
Escudo portoghese	11,215
Dollaro canadese	1239,93
Yen giapponese	19,441
Franco svizzero	1416,48
Scellino austriaco	167,68
Corona norvegese	264,79
Corona svedese	229,82
Marco finlandese	385,68
Dollaro australiano	1218,23

95A2946

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 15 maggio 1995, la società «Tefi Consulting - Società di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1995 la società «Fiduciaria Atesina S.r.l.», in lingua tedesca «Sudtiroler Treuhand G.m.b.h.», con sede legale in Bolzano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Bolzano, al n. 18553/19012, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'autorizzazione, in linea con la funzione propria delle società fiduciarie si intende riferita alle sole attività svolte nell'esclusivo interesse dei fiducianti.

95A2877-95A2879

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Precisazioni in ordine al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali prevista dal decreto legislativo g.s. n. 178/1991 la Commissione unica del farmaco (C.U.F.) nella seduta dell'8 maggio 1995 ha espresso il parere che le società titolari, qualora i medicinali appartengano a categorie di particolare delicatezza ed oggetto di dibattito, in rapporto:

all'evoluzione scientifica particolarmente rilevante del settore di appartenenza;

alla persistenza di dubbi sull'efficacia terapeutica;

all'insufficiente conoscenza dei meccanismi d'azione su cui si fonda l'effetto terapeutico,

presentino quanto segue:

entro il 31 maggio 1995 le ditte titolari delle A.I.C. debbono far conoscere, pena il non rinnovo dell'autorizzazione, se intendono far effettuare studi clinici oltre quelli eventualmente già presentati, necessari per il rinnovo delle autorizzazioni;

in caso affermativo, le ditte dovranno, pena la revoca dell'autorizzazione, presentare entro sei mesi dal 31 maggio 1995 i relativi protocolli ed entro i successivi trenta mesi i risultati degli studi.

Le specialità medicinali collocate nella classe di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che, a giudizio della C.U.F. presentano le caratteristiche richiamate, sono quelle afferenti ai gruppi terapeutici sottoelencati:

coadiuvanti cerebrovascolari e neurotrofici;

cardiometabolici;

immunomodulanti;

farmaci per la terapia epatica e biliare;

vasodilatatori periferici;

vitaminici;

ematopoietici, sali minerali e farmaci che postulano effetti terapeutici su basi biochimiche o metaboliche;

vasoprotettori;

antitrombotici eparinosimili;

preparati contro la tosse e le malattie da raffreddamento;

dermatologici;

prodotti e derivati biologici che non dispongono di definita espressione quantitativa della loro attività;

antidepressivi su base metabolica.

Dell'elenco dei principi attivi afferenti ai gruppi terapeutici sopracitati può essere presa visione presso la direzione generale del servizio farmaceutico.

Considerato inoltre che alcune specialità medicinali, interessate al rinnovo dell'A.I.C. e che contengono principi attivi di estrazione bovina, pur di riconosciuta efficacia, rientrano nelle categorie di rischio II e III individuate dal documento CEE III/3298/91 (CPMP Linee guida per minimizzare il rischio di trasmissione di agenti responsabili dell'encefalopatia spongiforme bovina-BSE - tramite i prodotti medicinali).

Considerato il parere della C.U.F. nella seduta del 15 maggio 1995, le aziende interessate debbono far conoscere entro il 31 maggio 1995, pena il non rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, se sono in grado, entro il 31 dicembre 1995, di sostituire la sostanza di estrazione bovina con la stessa di origine diversa dalla bovina, per le specialità medicinali a base di:

eparina, glucagone, insulina, defibrotide, aprotinina.

95A2890

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 aprile 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giovannina Cavuoti, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Zotta, notaio in Potenza, numero di repertorio 21576, consistente in 1/3 della proprietà di un appartamento sito in Castellammare di Stabia, via Virgilio n. 78, del periziato valore complessivo di L. 90.000.000.

95A2882

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Enrica Pagnan, consistente in un immobile — appartamento sito in Venezia-Castello 5124 — del periziato complessivo valore di L. 175.000.000 e non come, per mero errore materiale, indicato nel decreto ministeriale 29 settembre 1993 di L. 413.000.000.

95A2883

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995, la Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Raimondi Giuseppina con testamento pubblico per atto dott. Mario Fugazzola notaio in Legnano numero di repertorio 77887 e consistente in un immobile sito in Legnano (Milano), via della Vittoria n. 42, del periziato valore di L. 130.000.000 e in beni mobili per L. 840.000 circa.

95A2881

Modificazioni allo statuto dell'Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani - A.O.G.O.I.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 sono state approvate le modifiche dello statuto sociale debitamente vistato composto di ventotto articoli, dell'Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani - A.O.G.O.I. in Milano, di cui alla delibera dell'assemblea nazionale a rogito dott. Francesco Bonini notaio in Ronco Scrivia (Genova) n. di rep. 10728.

95A2859

Sostituzione del commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, in data 10 maggio 1995, la prof.ssa Mariapia Garavaglia è stata nominata commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa, in sostituzione del prof. dott. Luigi Giannico, dimissionario.

95A2892

Autorizzazione all'Associazione italiana per la Croce rossa in Roma, ad acquistare un diritto di superficie

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 l'Associazione italiana per la Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare il diritto di superficie in un'area di mq 270 sita in Sant'Olcese (Genova), disposto per atto dott. Ottavio Ferrando notaio in Genova, n. di rep. 101492, a favore del sottocomitato C.R.I. di Sant'Olcese.

95A2860

Autorizzazione all'Associazione italiana per la Croce rossa in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 l'Associazione italiana per la Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare dalla amministrazione provinciale di Varese al prezzo di L. 50.000.000, un terreno sito in Varese di mq 6240, da destinare alla costruzione della sede C.R.I. di Varese.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 l'Associazione italiana per la Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 152.000.000 un immobile sito in Rivarolo Canavese (Torino), via Montenero n. 20, attuale sede in locazione del sottocomitato C.R.I. di Rivarolo Canavese.

95A2861

Autorizzazione all'Associazione italiana per la Croce rossa in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 l'Associazione italiana per la Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Manfredi Maria con testamento pubblico a rogito dott. Giancarlo Marchesi notaio in Ostiano n. di rep. 45941, e consistente in metà di un immobile sito in Cremona, via Volturno n. 33, del periziato complessivo valore di L. 225.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Cremona, maggio 1993).

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 l'Associazione italiana per la Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare due legati, disposti in favore delle sedi C.R.I. di Sanremo e Torino, dalla signora Faccio Soave Maria Luigia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Zamparelli, notaio in Torino, n. di rep. 284037, e consistenti ognuno nella somma di L. 60 milioni in titoli di Stato, aumentati dalla testatrice del 50% in considerazione dell'aumentato valore nominale del capitale.

95A2862

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.

Specialità medicinale n. 197

Società Asta medica S.p.a. - Via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Specialità medicinale: TRAVELGUM - 10 conf. gommosi mastic. 20 mg.

N. di A.I.C.: 005170028.

Oggetto provvedimento di modifica:

trasferimento delle operazioni terminali di confezionamento presso l'Officina farmaceutica della società Schering S.p.a. sita in via E. Schering, 20090 Segrate.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.

Specialità medicinale n. 198

Società Asta medica S.p.a. - Via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Specialità medicinale: TRAVELGUM - 6 conf. gommosi mastic. 20 mg.

N. di A.I.C.: 005170016.

Oggetto provvedimento di modifica:

trasferimento delle operazioni terminali di confezionamento presso l'Officina farmaceutica della società Schering S.p.a., alla via E Schering - 20090 Segrate.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2880

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Decreto n. 319 dell'8 maggio 1995

Al decreto N° A/319/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "DYSPORT " nella confezione 2 FLACONI
a base di COMPLESSO TOSSINA TIPO A CLOSTRIDIUM BOTULINUM
N° AIC: 028362010 (in base 10) 0V1K8U (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01XA (ALTRI OFTALMOLOGICI)
Titolare AIC: SCLAVO S.p.A., VIA FIORENTINA 1, 53100 - SIENA, codice fiscale 00048700520

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: PORTON PRODUCTS L.t.d., MAIDENKEAD BERKSHIRE (Inghilterra), Rappresentante per l'Italia SCLAVO S.p.A.., VIA FIORENTINA 1, 53100 - SIENA, codice fiscale 00048700520

Al decreto N° A/472/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "GENTACORT" nella confezione FLACONE CONTAGOCCE 5 ML COLLIRIO
a base di FLUOROMETOLONE + GENTAMICINA
N° AIC 028723017 (in base 10) 0VDKU9 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01CA07 (FLUOROMETOLONE ED ANTIMICROBICI)
Titolare ACI: CIBA VISION S.r.l. Via del Commercio, 36 - 00159 ROMA
codice fiscale 01637810126

è apportata la seguente variazione:
l'indirizzo del titolare AIC è modicato in: CIBA VISION S.r.l., Via E. Mattei, 17 - 30020 MARCON (VE)

Al decreto N° A/473/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "GENTACORT" nella confezione 4 G POMATA OFTALMICA
a base di a base di FLUOROMETOLONE + GENTAMICINA
N° AIC 028723029 (in base 10) 0VDKUP (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01CA07 (FLUOROMETOLONE ED ANTIMICROBICI)
Titolare AIC: CIBA VISION S.r.l. Via del Commercio, 36 - 00159 ROMA
codice fiscale 01637810126

è apportata la seguente variazione:
l'indirizzo del titolare AIC è modicato in: CIBA VISION S.r.l., Via E. Mattei, 17 - 30020 MARCON (VE)

Al decreto N° A/948/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "RIPIX" nella confezione FLACONE CONTAGOCCE 10 ML COLLIRIO
a base di METIPRANOLOLO + PILOCARPINA CLOR.
N° AIC: 0288003017 (in base 10) 0VGZY9 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01ED54 (METIPRANOLOLO, ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: CIBA VISION S.r.l. Via del Commercio, 36 - 00159 ROMA
codice fiscale 01637810126

è apportata la seguente variazione:
l'indirizzo del titolare AIC è modicato in: CIBA VISION S.r.l., Via E. Mattei, 17 - 30020 MARCON (VE)

Al decreto N° A/1131/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VIATRIL - S" nella confezione 6 FIALE + 6 FIALE SOLVENTE
a base di GLUCOSAMINA SOLFATO
N° AIC: 019321037 (in base 10) 0LFN6F (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AX (ALTRI FARMACI ANTINFIAMMATORI/ANTIREUMATICI, NON STEROIDEI)
Titolare AIC: ROTTAPHARM S.r.l. - Via Valosa di Sopra, 9, 20052 MONZA (MI) codice fiscale 01618550121

sono apportate le seguenti variazioni:
La titolarità dell'AIC è modifica in: ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.p.A., Galleria Unione, 5, 20122 MILANO codice fiscale 04472830159
La classificazione ATC è modificata in: M01AX05·

Al decreto N° A/676/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MESULENE" nella confezione 30 COMPRESSE 100 MG
a base di NIMESULIDE
N. AIC: 029007010 (in base 10) 0VP752 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AX17 (NIMESULIDE)
Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.r.l., Via C. Pavese 51, 20019 - SETTIMO MILANESE (MI) codice fiscale 10433130159

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare dell'AIC è modificato in: VIRGINIA FARMACEUTICI S.r.l., Piazza Amendola 3, 20149 - MILANO

Al decreto N° A/385/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "EXOMUCOL" nella confezione 120 G POLVERE SOSP. 0,4%
a base di BENZOIL AMBROXOL
N. AIC: 028959031 (in base 10) 0VMS9R (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R05CB06 (AMBROXOLO)
Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l., Via Cavour 41/43, 20026 - NOVATE MILANESE (MI) codice fiscale 01233940467

è apportata la seguente variazione:
La confezione è modifica in: 80 G POLVERE SOSPENSIONE 0,4%

Al decreto N° A/1124/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VALPINAX 40" nella confezione 30 ML FLACONE GOCCE
a base di OTTATROPINA METILBROMURO + DIAZEPAM
N. AIC: 021168063 (in base 10) 0N5ZXZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03CB (BELLADONNA E DERIVATI IN ASSOCIAZIONE CON PSICOLETTICI)
Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.A., Piazza XX Settenbre 2, 22079 - VILLA GUARDIA (CO) codice fiscale 01192270138

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: VALPINAX
La denominazione della confezione è modificata in: "4%" 30 ML FLACONE GOCCE

Al decreto N° A/1125/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VALPINAX 40" nella confezione 40 COMPRESSE
a base di OTTATROPINA METILBROMURO + DIAZEPAM
N. AIC: 021168051 (in base 10) 0N5ZXM (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03CB (BELLADONNA E DERIVATI IN ASSOCIAZIONE CON PSICOLETTICI)
Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.A., Piazza XX Settenbre 2, 22079 - VILLA GUARDIA (CO) codice fiscale 01192270138

sono apportate la seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: VALPINAX
La denominazione della confezione è modificata in: "40" 40 COMPRESSE

Al decreto N° A/719/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MIOTONAL" nella confezione 10 CONTENITORI ORALI 2 G
a base di L - CARNITINA
N. AIC: 026322040 (in base 10) 0T393S (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A16AA01 (LEVOCARNITINA)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/373/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "ETYZEM" nella confezione "90" 28 CAPSULE RETARD 90 MG
a base di DILTIAZEM CLOR.
N. AIC: 028156014 (in base 10) 0UV83G (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C08DB01 (DILTIAZEM)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/374/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "ETYZEM" nella confezione "120" 24 CAPSULE RETARD 120 MG
a base di DITIAZEM CLOR.
N. AIC: 028156026 (in base 10) 0UV83U (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C08DB01 (DILTIAZEM)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/375/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "ETYZEM" nella confezione "180" 24 CAPSULE RETARD 180 MG
a base di DILTIAZEM CLOR.
N. AIC: 028156038 (in base 10) 0UV846 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C08DB01 (DILTIAZEM)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/376/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "ETYZEM" nella confezione "300" 14 CAPSULE RETARD 300 MG
a base di DILTIAZEM CLOR.
N. AIC: 028156040 (in base 10) 0UV848 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C08DB01 (DILTIAZEM)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/959/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SECRETIL" nella confezione 20 BUSTINE 60 MG
a base di AMBROXOL CLOR.
N. AIC: 025025089 (in base 10) 0RVQL1 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R05CB06 (AMBROXOLO)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/960/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SECRETIL" nella confezione 30 BUSTINE 60 MG
a base di AMBROXOL CLOR.
N. AIC: 025025091 (in base 10) 0RVQL3 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R05CB06 (AMBROXOLO)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

e apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/531/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "IRONAX" nella confezione 10 FLACONI ORALI 300 MG
a base di GLUCONATO FERROSO
N. AIC: 028866010 (in base 10) 0VJXGU (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B03AA03 (FERROSO GLUCONATO)
Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Mazzini 7, 56125 - PISA (PI) codice fiscale 00964710388

è apportata la seguente variazione:
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: FARMACEUTICI CABER S.p.A., Via Cavour 11, 44022 - COMACCHIO (FE)

Al decreto N° A/1078/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TRANSACT LAT" nella confezione 10 SISTEMI TRANSCUTANEI 40 MG
a base di FLURBIPROFEN
N. AIC: 028741015 (in base 10) 0VF3DR (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AE09 (FLURBIPROFENE)
Titolare AIC: BOOTS ITALIA S.p.A., Via Lorenteggio 270/A, 20152 - MILANO codice fiscale 00795170158

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: "THE BOOTS COMPANY PLC" NOTTINGHAM (Inghilterra)

Al decreto N° A/43/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ALOMIDE" nella confezione FLACONE COLLIRIO 5 ML
a base di LODOXAMIDE TROMETAMINA
N. AIC: 027384015 (in base 10) 0U3Q6H (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01GX (ALTRI ANTIALLERGICI)
Titolare AIC: ALCON ITALIA S.p.A., Via Roma 108, Palazzo C-D/1, 20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI) codice fiscale 07435060152

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: ALCON PHARMACEUTICALS Ltd. 6330 CHAM (Svizzera) Rappresentante per l'Italia ALCON ITALIA S.p.A., Via Roma 108, Palazzo C-D/1, 20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI) codice fiscale 07435060152
La composizione del prodotto è modificata in: a base di LODOXAMIDE TROMETAMOLO

Al decreto N° A/121/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "BLOCOTENOL" nella confezione 30 COMPRESSE 100 MG
a base di ATENOLOLO
N. AIC: 028798015 (in base 10) 0VGV1Z (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C07AB03 (ATENOLOLO)
Titolare AIC: GALLOSAN S.r.l., Piazzale Caduti della Montagnola 72, 00142 ROMA codice fiscale 08652980585

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: AZUPHARMA GmbH, GERLINGEN/STUTTGART (RFT)

Al decreto N° A/650/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "LU 90" nella confezione 10 FLACONI ORALI CON TAPPO SERBATOIO
a base di GLUCONATO FERROSO
N. AIC: 029045010 (in base 10) 0VQD8L (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B03AA03 (FERROSO GLUCONATO)
Titolare AIC: IST. LUSOFARMACO D'ITALIA S.p.A., Via Carnia 26, 20132 MILANO codice fiscale 00714810157

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: LUSOFERR

Al decreto N° A/967/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SEPTANEST" nella confezione 50 TUBO FIALE 1,7 ML CON ADRENALINA 1/100000
a base di ARTICAINA + EPINEFRINA
N° AIC: 028625010 (in base 10) 0V9L3L (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: N01BB58 (ARTICAINA, ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.p.A., Via Carlo Farini 63, 20159 - MILANO codice fiscale 00881820153

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: SEPTODONT, SAINT-MAUR DES FOSSES (Francia)
Rappresentante per l'Italia GIOVANNI OGNA E FIGLI S.p.A., Via Carlo Farini 63, 20159 - MILANO codice fiscale 00881820153

Al decreto N° A/968/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SEPTANEST" nella confezione 50 TUBO FIALE 1,7 ML CON ADRENALINA 1/200000
a base di ARTICAINA + EPINEFRINA
N° AIC: 028625022 (in base 10) 0V9L3Y (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: N01BB58 (ARTICAINA, ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.p.A., Via Carlo Farinj 63, 20159 - MILANO codice fiscale 00881820153

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: SEPTODONT, SAINT - MAUR DES FOSSES (FRANCIA)
Rappresentante per l'Italia GIOVANNI OGNA E FIGLI S.p.A., Via Carlo Farini 63, 20159 - MILANO codice fiscale 00881820153

Al decreto N° A/253/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità " CREON" nella confezione 100 capsule 300 MG
a base di PANCREATINA
N° AIC : 029018013 (in base 10) 0VPKWX (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A09AA (PREPARATI A BASE DI ENZIMI)
Titolare AIC: UCM UNIONE CHIMICA MEDICAMENTI S.p.A., Via Marco Polo 38, 10095 - GRUGLIASCO (TO) codice fiscale 05075810019

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : KALI-CHEMIE PHARMA GmbH, Hannover (Germania) Rappresentante per l'Italia SOLVAY PHARMA S.p.A., Via Marco Polo 38, 10095 - GRUGLIASCO (TO) codice fiscale 05075810019

Al decreto N° A/1185/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "ZONIDEN " nella confezione 150 ML FLACONE LAVANDA VAGINALE 0,2%
a base di TIOCONAZOLO
N° AIC: 026691117 (in base 10) 0TGKKF (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: D01AC07 (TIOCONAZOLO)
Titolare AIC: IRBI S.p.A., S.S. Pontina 28 - 00040 POMEZIA (RM) codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 150 ML 5 FLACONI LAVANDA VAGINALE 0,2%

Al decreto N° A/986/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " SINTAMIN " nella confezione FLACONE 1000 ML 20 %
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI E NON
N° AIC: 029169048 (in base 10) 0VU5DS (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA01 (AMINOACIDI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: FLACONE 1000 ML 10%

Al decreto N° A/258/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità " CURTIN " nella confezione 25 ML SOLUZIONE RINOLOGICA
a base di ACIDO SPAGLUMICO
N° AIC: 028335014 (in base 10) 0V0QX6 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R01AX10 (VARI)
Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.l., VIA E. BAZZANO 14, 16019 - RONCO SCRIVIA (GE), codice fiscale 00274990100

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 26 ML SOLUZIONE RINOLOGICA

Al decreto N° A/1144/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " VOLTAREN OFTA " nella confezione 30 OFTIOLI MONODOSE 0,3 ML COLLIRIO
a base di DICLOFENAC SODICO
N° AIC: 029289016 (in base 10) 0VXUKS (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: S01BC03 (DICLOFENAC)
Titolare AIC: CIBA VISION S.r.l., VIA DEL COMMERCIO 36, 00159 - ROMA (RM), codice fiscale 01637810126

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: VOLTAREN OFTA MONODOSE
L'indirizzo del titolare AIC è modificato in: CIBA VISION S.r.l., Via E. Mattei, 17 - 30020 MARCON (VE)

Al decreto N° A/1132/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " VINCRISTINA D.B.L." nella confezione SIRINGA PRONTA 1 MG/1 ML
a base di VINCRISTINA SOLFATO
N° AIC: 028492015 (in base 10) 0V5J7H (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: L01CA02 (VINCRISTINA)
Titolare AIC: SYNTHELABO S.p.A., VIA PIETRO MASCAGNI 2, 20122 - MILANO (MI), codice fiscale 06685100155

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : D.B.L. DAVID BULL LABORATOIRES, Warwick, GRAN BRETAGNA

Al decreto N° A/621/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " LIPOVENOS " nella confezione "20" FLACONE 100 ML 20 %
a base di OLIO DI SOIA + LECITINA D'UOVO + GLICEROLO
N° AIC: 027844048 (in base 10) 0UKRGJ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA02 (EMULSIONI DI GRASSI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FRESENIUS A.G., Bad Homburg, GERMANIA

Al decreto N° A/622/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " LIPOVENOS " nella confezione "20" FLACONE 250 ML 20 %
a base di OLIO DI SOIA + LECITINA D'UOVO + GLICEROLO
N° AIC: 027844051 (in base 10) 0UKRGM (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA02 (EMULSIONI DI GRASSI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FRESENIUS A.G., Bad Homburg, GERMANIA

Al decreto N° A/623/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " LIPOVENOS " nella confezione "10" FLACONE 100 ML 10 %
a base di OLIO DI SOIA + LECITINA D'UOVO + GLICEROLO
N° AIC: 027844012 (in base 10) 0UKRFD (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA02 (EMULSIONI DI GRASSI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FRESENIUS A.G., Bad Homburg, GERMANIA

Al decreto N° A/624/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " LIPOVENOS " nella confezione "20" FLACONE 500 ML 20 %
a base di OLIO DI SOIA + LECITINA D'UOVO + GLICEROLO
N° AIC: 027844063 (in base 10) 0UKRGZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA02 (EMULSIONI DI GRASSI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FRESENIUS A.G., Bad Homburg, GERMANIA

Al decreto N° A/625/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " LIPOVENOS " nella confezione "10" FLACONE 500 ML 10 %
a base di OLIO DI SOIA + LECITINA D'UOVO + GLICEROLO
N° AIC: 027844036 (in base 10) 0UKRG4 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA02 (EMULSIONI DI GRASSI)
Titolare AIC: S.I.F.R.A. S.p.A., VIA CAMAGRE 41-43, 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale 00227080231

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FRESENIUS A.G., Bad Homburg, GERMANIA

Al decreto N° A/1111/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "UMAN COMPLEX IX V.I." nella confezione 1 FLACONE LIOFILIZZATO 500 UI + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML + SET INFIALA
a base di COMPLESSO PROTROMBINICO PLASMATICO UMANO
N. AIC: 023309089 (in base 10) 0Q7BT1 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B02BD04 (FATTORE IX DI COAGULAZIONE)
Titolare AIC: FARMA BIAGINI S.P.A., 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI (LU), Codice fiscale 00883180465

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: UMAN COMPLEX D.I.
La denominazione della confezione è modificata in: 1 FLACONE LIOFILIZZATO 500 UI + 1 FIALA SOLVENTE 20 ML + SET INFIALA

Al decreto N° A/1112/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "UMAN COMPLEX IX V.I." nella confezione 1 FLACONE LIOFILIZZATO 200 UI + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML + SET INFIALA
a base di COMPLESSO PROTROMBINICO PLASMATICO UMANO
N. AIC: 023309077 (in base 10) 0Q7BSP (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B02BD04 (FATTORE IX DI COAGULAZIONE)
Titolare AIC: FARMA BIAGINI S.P.A., 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI (LU), Codice fiscale 00883180465

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: UMAN COMPLEX D.I.

Al decreto N° A/828/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "OSMOLAC" nella confezione 200 ML SCIROPPO
a base di LATTULOSIO CRISTALLINO
N. AIC: 027061035 (in base 10) 0TTUTC (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A06AD11 (LATTULOSIO)
Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.,VIA E. BAZZANO 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE), Codice fiscale 00274990100

sono apportate le seguenti variazioni:
Il codice AIC è modificato in 029160025
La composizione è modificata in: a base di LATTULOSIO

Al decreto N° A/1249/1994 del 02/11/1994
Relativo alla specialità "OSMOLAC" nella confezione "EPS" 20 BUSTINE GRANULARE 10 G
a base di LATTULOSIO
N. AIC: 027061023 (in base 10) 0TTUSZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A06AD11 (LATTULOSIO)
Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.,VIA E. BAZZANO 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE), Codice fiscale 00274990100

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in "OSMOLAC EPS"
La composizione è modificata in: a base di LATTULOSIO CRISTALLI

Al decreto N° A/830/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "OSMOLAC EPS" nella confezione 200 ML SCIROPPO
a base di LATTULOSIO
N. AIC: 029160025 (in base 10) 0VTWLT (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A06AD11 (LATTULOSIO)
Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.,VIA E. BAZZANO 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE), Codice fiscale 00274990100

sono apportate le seguenti variazioni:
Il codice AIC è modificato in 027061035
La composizione è modificata in: a base di LATTULOSIO PURIFICATO

Al decreto N° A/534/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " ISF 09338" nella confezione IM 1 FLACONE 500 MG + FIALA SOLVENTE 3 ML
a base di TEMOCILLINA
N° AIC: 027592017 (in base 10) 0UB1BK (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J01CA17 (TEMOCILLINA)
Titolare AIC: ASAHI PHARMA ITALIA S.R.L., VIA MENABREA 20, 20159 - MILANO (MI), codice fiscale 01216230159

sono apportate le seguenti variazioni:
La titolarità dell'AIC è modificata in: SARK S.P.A., VIA ZAMBELETTI - 20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI), codice fiscale 03878810153
La denominazione della confezione è modificata in: IM 1 FLACONE 500 MG + FIALA SOLVENTE 2 ML

Al decreto N° A/618/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "LIMPEX" nella confezione IM EV 3 FIALA 1MG/1ML PER FLEBOCLISI
a base di PROTIRELINA
N° AIC: 028419012 (in base 10) 0V38Y4 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: V04CJ02 (PROTIRELINA)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: N07XX (PROTIRELINA)

Al decreto N° A/619/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "LIMPEX" nella confezione IM EV 3 FIALA 2MG/1ML PER FLEBOCLISI
a base di PROTIRELINA
N° AIC: 028419024 (in base 10) 0V38YJ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: V04CJ02 (PROTIRELINA)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: N07XX (PROTIRELINA)

Al decreto N° A/1134/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VISCONORM" nella confezione 30 CAPSULE 300 MG
a base di ERDOSTEINA
N° AIC: 026283022 (in base 10) 0T230G (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: R05CB (MUCOLITICI)

Al decreto N° A/1135/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VISCONORM" nella confezione 6 FLACONE POLVERE 225 MG PER INALAZIONE + 6 FIALA SOLVENTE
a base di ERDOSTEINA
N° AIC: 026283059 (in base 10) 0T231M (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: R05CB (MUCOLITICI)

Al decreto N° A/1136/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VISCONORM" nella confezione SOSPENSIONE ESTEMP. 3,5 % 200 ML
a base di ERDOSTEINA
N° AIC: 026283046 (in base 10) 0T2316 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: R05CB (MUCOLITICI)

Al decreto N° A/1137/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VISCONORM" nella confezione 30 CAPSULE 150 MG
a base di ERDOSTEINA.
N° AIC: 026283010 (in base 10) 0T2302 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: R05CB (MUCOLITICI)

Al decreto N° A/1138/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "VISCONORM" nella confezione 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG
a base di ERDOSTEINA
N° AIC: 026283034 (in base 10) 0T230U (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A., VIA RAGAZZI DEL '99,5, 40133 BOLOGNA (BO), codice fiscale 00556960375

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: R05CB (MUCOLITICI)

Al decreto N° A/845/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PASPAT" nella confezione 28 COMPRESSE
a base di LISATI BATTERICI
N° AIC: 028790018 (in base 10) 0VGM82 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C05AX (ALTRI ANTIEMORROIDALI PER USO TOPICO)
Titolare AIC: LUITPOLD S.P.A., VIA MONTECASSIANO, 157, 00156 ROMA (RM), codice fiscale 00468270582

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: L03AX (ALTRE SOSTANZE IMMUNOSTIMOLANTI)

Al decreto N° A/1207/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "IMMUCYTAL F" nella confezione 12 BUSTINE GRANULARE
a base di FRAZIONI RIBOSOMIALI
N. AIC: 029010028 (in base 10) 0VPB3D (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J07AX (ALTRI VACCINI BATTERICI)
Titolare AIC: PHARMA FABRE S.R.L., VIA LEONARDO DA VINCI 168, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale 00758420152

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: IMMUCYTAL
Il numero di AIC è modificato in: 026580035 (in base 10) 0TC523 (in base 32)
La titolarità dell'AIC è modificata in: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L., VIA G.G. WINCKELMANN 1, 20146 MILANO, codice fiscale 10128980157

Al decreto N° A/1260/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "IMMUCYTAL F" nella confezione 12 COMPRESSE
a base di FRAZIONI RIBOSOMIALI
N. AIC: 029010016 (in base 10) 0VPB30 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J07AX (ALTRI VACCINI BATTERICI)
Titolare AIC: PHARMA FABRE S.R.L., VIA LEONARDO DA VINCI 168,
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale 00758420152

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della specialità è modificata in: IMMUCYTAL
Il numero di AIC è modificato in: 026580023 (in base 10) 0TC51R (in base 32)
La titolarità dell'AIC è modificata in: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L., VIA
G.G. WINCKELMANN 1, 20146 MILANO, codice fiscale 10128980157

Al decreto N° A/1076/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TRANDOMED" nella confezione 28 CAPSULE 0,5
MG
a base di TRANDOLAPRIL
N. AIC: 028266029 (in base 10) 0UYMKF (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C02EA10 (TRANDOLAPRIL)
Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.,VIA SAN G.
COTTOLENGO 31, 20143 MILANO (MI), Codice fiscale 01689550158

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in "ZEDDAN"

Al decreto N° A/847/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " PENTASA " nella confezione 28 SUPPOSTE 1 G
a base di MESALAZINA
N° AIC: 027130069 (in base 10) 0TVY6P (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A07EC02 (MESALAZINA)
Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A., VIALE SPAGNA 45, 20093
COLOGNO MONZESE (MI) , codice fiscale 04754860155

sono apportate le seguenti variazioni:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FERRING A/S VANLOSE
(DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia YAMANOUCHI PHARMA
S.P.A., VIA GARIBALDI 49, CARUGATE (MI), codice fiscale 04754860155

Al decreto N° A/846/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " PENTASA " nella confezione 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 500 MG
a base di MESALAZINA
N° AIC: 027130071 (in base 10) 0TVY6R (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A07EC02 (MESALAZINA)
Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A., VIALE SPAGNA 45, 20093 COLOGNO MONZESE (MI), codice fiscale 04754860155

sono apportate le seguenti variazioni:
La titolarità dell' AIC è modificata in : FERRING A/S VANLOSE (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia YAMANOUCHI PHARMA S.P.A., VIA GARIBALDI 49, CARUGATE (MI), codice fiscale 04754860155

Al decreto N° A/824/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "ORGARAN" nella confezione 20 FIALE 6 ML 750 U ANTI-Xa
a base di DANAPAROID SODICO
N° AIC: 028462012 (in base 10) 0V4LXW (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B01AB09 (DANAPAROID)
Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A., VIA OSTILIA 15, 00184 ROMA (RM), codice fiscale 00405640582

sono apportate le seguenti variazioni:
La titolarità dell' AIC è modificata in : N.V. ORGANON , BH OSS (OLANDA) Rappresentante per l'Italia ORGANON ITALIA S.P.A., VIA OSTILIA 15, 00184 ROMA (RM), codice fiscale 00405640582
La denominazione della confezione è modificata: 20 FIALE 0,6 ML 750 U ANTI-Xa

---

Al decreto N° A/662/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MATRIX" nella confezione 20 BUSTINE 400 MG
a base di GALATTOSAMINGLUCURONILGLICANO SOLFATO
N° AIC: 026324032 (in base 10) 0T3C20 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AX (ALTRI FARMACI ANTINFIAMMATORI/ANTIREUMATICI NON STEROIDEI)
Titolare AIC: IRBI S.P.A. , S.S. PONTINA 28, 00040 POMEZIA (RM), codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La composizione è modificata in: a base di GALATTOSAMINGLUCURONOGLICANO SOLFATO

Al decreto N° A/661/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MATRIX" nella confezione 20 CAPSULE 400 MG
a base di GALATTOSAMINGLUCURONILGLICANO SOLFATO
N° AIC: 026324044 (in base 10) 0T3C2D (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AX (ALTRI FARMACI ANTINFIAMMATORI/ANTIREUMATICI NON STEROIDEI)
Titolare AIC: IRBI S.P.A. , S.S. PONTINA 28, 00040 POMEZIA (RM), codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La composizione è modificata in: a base di GALATTOSAMINGLUCURONOGLICANO SOLFATO

Al decreto N° A/663/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MATRIX" nella confezione 10 FLACONE BEVIBILI 1200 MG 15 ML
a base di GALATTOSAMINGLUCURONILGLICANO SOLFATO
N° AIC: 026324057 (in base 10) 0T3C2T (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: M01AX (ALTRI FARMACI ANTINFIAMMATORI/ANTIREUMATICI NON STEROIDEI)
Titolare AIC: IRBI S.P.A. , S.S. PONTINA 28, 00040 POMEZIA (RM), codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La composizione è modificata in: a base di GALATTOSAMINGLUCURONOGLICANO SOLFATO

Al decreto N° A/1008/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SPASMOTIL" nella confezione 30 CONFETTI 10 MG
a base di PIPETANATO ETOBROMURO
N. AIC: 028580025 (in base 10) 0V865T (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03AX (ALTRI ANTICOLINERGICI SINTETICI)
Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A.,VIA AURELIA 58, 00165 ROMA (RM), codice fiscale 07696270581

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in "SPASMODIL"

Al decreto N° A/1009/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SPASMOTIL" nella confezione 6 SUPPOSTE 60 MG
a base di PIPETANATO ETOBROMURO
N. AIC: 028580049 (in base 10) 0V866K (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03AX (ALTRI ANTICOLINERGICI SINTETICI)
Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A.,VIA AURELIA 58, 00165 ROMA (RM), codice fiscale 07696270581

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in "SPASMODIL"

Al decreto N° A/1010/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SPASMOTIL" nella confezione 6 FIALE 1 ML
a base di PIPETANATO ETOBROMURO
N. AIC: 028580037 (in base 10) 0V8665 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03AX (ALTRI ANTICOLINERGICI SINTETICI)
Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A.,VIA AURELIA 58, 00165 ROMA (RM), codice fiscale 07696270581

e apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in "SPASMODIL"

Al decreto N° A/1011/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "SPASMOTIL" nella confezione 30 CONFETTI 20 MG
a base di PIPETANATO ETOBROMURO
N. AIC: 028580013 (in base 10) 0V865F (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A03AX (ALTRI ANTICOLINERGICI SINTETICI)
Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A.,VIA AURELIA 58, 00165 ROMA (RM), codice fiscale 07696270581

e apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in "SPASMODIL"

Al decreto N° A/1044/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TAZOCIN" nella confezione IM IV 1 FLACONE LIOFILIZZATO 1,125 G + 1 FIALA SOLVENTE
a base di PIPERACILLINA + TAZOBACTAM
N° AIC: 028249011 (in base 10) 0UY2XM (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J01RA (ASSOCIAZIONI DI ANTIBATTERICI)
Titolare AIC: CYNAMID ITALIA S.P.A., ZONA INDUSTRIALE XV STRADA, 95030 CATANIA (CT), codice fiscale 00130300874

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: J01CR (ASSOCIAZIONI DI PENICILLINE, INCLUSI GLI INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)

Al decreto N° A/1045/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TAZOCIN" nella confezione IM IV 1 FLACONE LIOFILIZZATO 2,250 G + 1 FIALA SOLVENTE
a base di PIPERACILLINA + TAZOBACTAM
N° AIC: 028249023 (in base 10) 0UY2XZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J01RA (ASSOCIAZIONI DI ANTIBATTERICI)
Titolare AIC: CYNAMID ITALIA S.P.A., ZONA INDUSTRIALE XV STRADA, 95030 CATANIA (CT), codice fiscale 00130300874

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: J01CR (ASSOCIAZIONI DI PENICILLINE, INCLUSI GLI INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)

Al decreto N° A/1042/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TAZOBAC" nella confezione IM IV 1 FLACONE LIOFILIZZATO 1,125 G + FIALA SOLVENTE
a base di PIPERACILLINA + TAZOBACTAM
N° AIC: 028512010 (in base 10) 0V63SB (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J01RA (ASSOCIAZIONI DI ANTIBATTERICI)
Titolare AIC: IRBI S.P.A., S.S. PONTINA 28, 00040 POMEZIA (RM), codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: J01CR (ASSOCIAZIONI DI PENICILLINE, INCLUSI GLI INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)

Al decreto N° A/1043/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità “TAZOBAC“ nella confezione IM IV 1. FLACONE LIOFILIZZATO 2,250 G + FIALA SOLVENTE
a base di PIPERACILLINA + TAZOBACTAM
N° AIC: 028512022 (in base 10) 0V63SQ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: J01RA (ASSOCIAZIONI DI ANTIBATTERICI)
Titolare AIC: IRBI S.P.A., S.S. PONTINA 28, 00040 POMEZIA (RM), codice fiscale 00463740589

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: J01CR (ASSOCIAZIONI DI PENICILLINE, INCLUSI GLI INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)

Al decreto N° A/1200/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità “KALIDIL” nella confezione 40 COMPRESSE 20 MG
a base di NICORANDIL
N° AIC: 028188047 (in base 10) 0UW7DH (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C01DX16 (NICORANDIL)
Titolare AIC: BRACCO S.p.A., Via Egidio Folli 50 - 20134 MILANO codice fiscale 00825120157

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 20 COMPRESSE 20 MG

Al decreto N° A/1209/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità “KALIDIL” nella confezione 20 COMPRESSE 10 MG
a base di NICORANDIL
N° AIC: 028188035 (in base 10) 0UW7D3 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: C01DX16 (NICORANDIL)
Titolare AIC: BRACCO S.p.A., Via Egidio Folli 50 - 20134 MILANO codice fiscale 00825120157

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 40 COMPRESSE 10 MG

Le confezioni delle specialità medicinali sopraindicate devono essere poste in commercio con etichetta, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto come autorizzate dai decreti sopracitati, fatte in ogni caso salve le necessarie modifiche in base a quanto disposto dal presente decreto.

95A2863

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Chioggia e Monte Argentario». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, quarto rigo, secondo capoverso, dove è scritto: «... l'area di mq *400*, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, ...», leggasi: «... l'area di mq *440*, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, ...».

95A2886

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300